SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

54° Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(398) ***GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca***

(872) ***GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 6 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* ..... 10, 15, 18 e *passim*
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* ..... *Pag.* 10, 18, 23
CANGELOSI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 19, 25
GARATTI *(Forza Italia)* 19, 25
LARIZZA, *(Progr. Feder.)* 8, 21, 22
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)*. 8, 10, 18 e *passim*
MASIERO *(LIF)* 10, 16
MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 5, 6, 7 e *passim*
MICELE *(Progr. Feder.)* 6
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* 10, 19
PERIN *(Lega Nord)* 6
PUGLIESE *(Rif. Com. Progr.)* 6, 22
TURINI *(AN)* ..... 5, 18, 21 e *passim*
ZANOLETTI *(CDU), relatore alla Commissione* . 5, 6, 8 e *passim*

RD 0557

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(398) ***GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca***

(872) ***GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: ***Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 398 e 872.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato proposto dal relatore.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Le discoteche, le sale da ballo, i locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i circoli privati, le attività gestite da associazioni anche aderenti alle associazioni nazionali di carattere culturale, ricreativo e sportivo nonchè i pubblici esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande solo nel caso di intrattenimenti occasionali, possono aprire dalle ore 15 e devono chiudere entro le ore 3.

2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le ore 23.

3. L'orario di chiusura può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 21 settembre, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale della città.

4. Il 1° gennaio non è prescritto alcun limite di orario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Art. 1.

1. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelle effettuati nell'ambito familiare, non possono iniziare prima delle ore 13,00 e debbono terminare entro le ore 4,00.

2. Dette attività di trattenimento danzante devono, in ogni caso, avere inizio prima delle ore 23,00.

3. L'orario di cessazione dei trattenimenti danzanti può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 21 settembre, tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio; nel periodo di carnevale; nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale della città.

4. Per il primo gennaio e per giovedì, sabato e martedì grasso non è prescritto alcun limite di orario.

5. È concessa una tolleranza di venti minuti per il completo sgombero della clientela».

1.1/1 LORUSSO, MASIERO

Subemendamento all'emendamento 1.1, sostituire i commi 1 e 5 con il seguente:

«1. Le discoteche, anche annesse a strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, possono aprire dalle ore 15 alle ore 23 e chiudere non oltre le ore 3».

1.1/2 PUGLIESE

Subemendamento all'emendamento 1.1, sostituire i commi 1 e 5 con i seguenti:

«1. Le discoteche, le sale da ballo e i locali di intrattenimento notturno, anche annessi a strutture ricettive secondo l'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, possono aprire dalle ore 15 e debbono chiudere entro le ore 3.

1-*bis*. Gli stessi orari debbono essere osservati, nel caso di intrattenimenti occasionali dai circoli privati e dalle associazioni a carattere culturale, ricreativo e sportivo nonchè dai pubblici esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande».

1.1/3 MICELE, CANGELOSI, BALDELLI, LARIZZA, PAPPALARDO

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 1 sostituire le parole: «ore 3» *con le parole*: «ore 5».

1.1/6 PERIN

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 1 sostituire le parole: «chiudono entro le ore 3» *con le seguenti*: «chiudono entro le ore 4».

1.1/7 LARIZZA, BONAVITA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 1 sostituire le parole: «possono aprire dalle ore 15 e chiudono entro le ore 3.» *con le seguenti*: «possono aprire dalle ore 14 e chiudono entro le ore 2.».

1.1/8 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 1 sostituire le parole: «ore 3» *con le parole*: «ore 2».

1.1/9 BACCARINI, LADU

Subemendamento all'emendamento 1.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al termine dell'orario di apertura i locali di cui alla presente legge possono usufruire di un ulteriore ora di protrazione dell'apertura per permettere il deflusso dei frequentatori. Durante l'ora suppletiva prevista per il deflusso è possibile l'emissione di sola musica di ascolto».

1.1/10 LARIZZA, BONAVITA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO

Subemendamento all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 3.

1.1/11 PUGLIESE

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 3 sostituire le parole: «1° giugno» *con le altre:* «1° luglio» *e le parole:* «30 settembre» *con le altre:* «1° settembre».

1.1/12 GEI, CAPONE

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 5, dopo le parole: «a carattere culturale», *aggiungere le seguenti:* «e non».

1.1/4 PONTONE, TURINI

Subemendamento all'emendamento 1.1, al comma 5 sostituire le parole: «esercitano prevalentemente» *con le seguenti:* «che non esercitano prevalentemente».

1.1/5 PONTONE, TURINI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Le discoteche, le sale da ballo e i locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, possono aprire dalle ore 15 e chiudono entro le ore 3.

2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le ore 23.

3. L'orario di chiusura dei locali di cui al comma 1 può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale del comune.

4. Il 1° gennaio, l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale non è prescritto alcun limite di orario.

5. Gli orari di cui ai commi precedenti sono altresì osservati, in occasione di intrattenimenti musicali o danzanti, anche dai circoli privati e dalle associazioni a carattere culturale, ricreativo e sportivo nonchè dai pubblici esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande e alimenti.

1.1 IL RELATORE

TURINI. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati, unitamente al senatore Pontone, su questo articolo e su tutti gli altri articoli del testo unificato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dai senatori Lorusso e Masiero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/2.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Pugliese.

Non è approvato.

MICELE. Ritiro l'emendamento 1.1/3

PERIN. Anche l'emendamento 1.1/6 è ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/7.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l 'industria, il commercio, l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/7, presentato dal senatore Larizza e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/8 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/9.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/9, presentato dai senatori Baccarini e Ladu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/10.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/10, presentato dal senatore Larizza e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/11.

PUGLIESE. Il subemendamento, soppressivo del comma 3 dell'emendamento 1.1, ha un intento provocatorio. Questo disegno di legge è nato nel tentativo di risolvere i cosiddetti problemi del sabato sera. Da un calcolo da me compiuto è emerso che la deroga all'orario di chiusura dei locali diventa in pratica una norma in quanto si applica per circa 140 giorni all'anno. Infatti, la deroga riguarda il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre

e tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, la settimana di Pasqua, il giorno della festa patronale del comune, nonchè il periodo del carnevale.

Nell'annunciare il ritiro del subemendamento, desidero sottolineare che con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non si potrà raggiungere l'obiettivo di arginare in qualche modo le cosiddette stragi del sabato sera.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1/12 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/4 e 1.1/5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1:

a) ai diffusori acustici al di fuori della pista in cui si balla si applicano i limiti di rumorosità di cui Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonchè le vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali medesimi;

b) le luci stroboscopiche non possono essere attivate per più di cinque minuti ogni trenta minuti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Art. 2.

1. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1:

a) i diffusori acustici debbono osservare, al di fuori della pista in cui si balla, i limiti di sonorità fissati dal Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227;

b) le luci stroboscopiche non possono essere attivate per più di dieci minuti ogni mezz'ora».

2.2 LORUSSO, MASIERO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* i suoni al di fuori della pista da ballo emessi dai diffusori acustici non possono eccedere il limite di novanta *decibel*, restando comunque salve le vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali».

2.3 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1 LARIZZA, BONAVITA

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Lorusso e Masiero.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.3.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Poichè si fa riferimento alla legge che prevede tre livelli rispettivamente di 80, 85 e 90 decibel, ritengo opportuno fornire una interpretazione per il caso in questione indicando il limite di 90 decibel.

LARIZZA. Faccio presente che nei luoghi di lavoro non si possono superare gli 80 decibel mentre con l'emendamento in questione si fisserebbe un limite di 90 decibel al di fuori della pista da ballo.

LOMBARDI-CERRI. Prevedere 90 decibel fuori della pista da ballo significa avere in pista al massimo 110 decibel. Ritengo che sia una previsione adeguata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

LARIZZA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. Nell'ultima ora di apertura dei locali di cui all'articolo 1:

a) i limiti di rumorosità di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si applicano anche nell'area della pista da ballo;

b) è vietato l'uso di luci ad intermittenza;

c) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dalle ore 2 alle ore 3 è prescritta anche nelle aree delle piste da ballo delle discoteche di cui all'articolo 1, l'osservanza dei limiti di rumorosità di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 ed è altresì vietato l'uso di luci stroboscopiche e ad intermittenza».

3.2 PUGLIESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al termine dell'orario di apertura i locali di cui alla presente legge possono usufruire di una ulteriore ora di protrazione dell'apertura per permettere il deflusso dei frequentatori. Durante tale ora:

a) è prescritta l'osservanza dei limiti di sonorità di cui al decreto legislativo n. 227 del 1991 anche nell'area della pista da ballo;

b) è vietato l'uso di luci stroboscopiche».

3.3 LORUSSO, MASIERO

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con il seguente comma:*

«2. Nelle ultime due ore di apertura dei locali di cui all'articolo 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

3.1 CARPI

ZANOLETTI, *relatore alla Commissine.* Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pugliese.

Non è approvato.

MASIERO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.3 ed aggiungo la mia firma all'emendamento 3.1 da lei presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3.1.

Poichè ho proposto la soppressione dell'articolo 7 che vincola la polizia a cose assolutamente inattuabili, articolo che a mio parere va trasformato in un ordine del giorno, e poichè ritengo che un conto sia la decantazione da suoni e rumori (per cui un'ora va benissimo) ed altro sia, ascoltati anche i pareri dei medici, la decantazione da alcool che è fondamentale per la guida, ritengo che la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, debba essere vietata nelle due ultime ore di apertura dei locali.

ZANOI ETTI, *relatore alla Commissione*. Con sofferenza, esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

BACCARINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BALDELLI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto a favore perchè considero fondamentale che non si somministrino alcolici nelle ultime due ore di apertura dei locali. Si tratta di ragazzi già pieni di alcool fino alla cima dei capelli.

LOMBARDI CERRI. Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo anche in considerazione del fatto che voteremo a favore dell'articolo 7, in quanto la polizia, come avviene in tutti i paesi civili, deve andare a controllare.

PAPPALARDO. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. I pubblici esercizi diversi da quelli sopra indicati, compresi quelli posti sulle autostrade, non possono somministrare bevande alcoliche e superalcoliche e porre in vendita bottiglie e confezioni

di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 24 e prima delle ore 7.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.4 PAPPALARDO, BONAVITA

Sopprimere l'articolo.

4.6 PUGLIESE

Sopprimere l'articolo.

4.7 LORUSSO, MASIERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «diversi da quelli indicati, compresi quelli».

4.8 LOMBARDI CERRI, WILDE, STEFANI

Sostituire le parole: «ore 24» *con le altre:* «ore 2».

4.1 GEI, CAPONE

Sostituire le parole: «ore 24» *con le altre:* «ore 2».

4.3 WILDE, LOMBARDI CERRI

Sostituire le parole: «ore 24 e prima delle ore 7» *con le seguenti:* «ore 2 e prima delle ore 8».

4.5 BACCARINI, LADU

Sostituire le parole: «ore 24» *e* «ore 7» *con le seguenti:* «ore 23» *e* «ore 8».

4.2 PONTONE, TURINI

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario su questo articolo e sono favorevole alla sua soppressione. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.4, identico agli emendamenti 4.6 e 4.7, soppressivo dall'articolo 4.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sull'articolo 4 e sulla sua eventuale soppressione mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Pappalardo e Bonavita, identico agli emendamenti 4.6 e 4.7.

È approvato.

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi gli altri emendamenti all'articolo 4.

Art. 5.

1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e di chiusura di cui all'articolo 1 è inflitta la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a lire 10 milioni. Alla terza violazione verrà disposta la chiusura dell'esercizio per trenta giorni. Sempre con trenta giorni di chiusura sono punite le violazioni successive.

2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 sono comminate le sanzioni pecuniarie di lire 1 milione, 2 milioni, 3 milioni rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza violazione. Sempre con 3 milioni verranno punite le violazioni successive.

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è comminata la sanzione pecuniaria di lire 1 milione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e chiusura di cui all'articolo 1 è comminata la sanzione pecuniaria da lire 1 a 5 milioni. Alla seconda violazione, veriricatasi nel corso di un anno, la sanzione è elevata a 10 milioni. Le violazioni successive commesse sempre nel corso dello stesso anno sono sanzionate anche con la chiusura fino a un massimo di trenta giorni.

2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 sono comminate le sanzioni pecuniarie da 100 mila a 1 milione, da 200 mila a 2 milioni, da 300 mila a 3 milioni rispettivamente alla prima, alla seconda ed alle successive violazioni operate nel corso di un anno.

3. Qualora il trattenimento danzante nel corso del quale si sono commesse violazioni al disposto dell'articolo 1 sia stato organizzato in via occasione o su area pubblica, la sanzione accessoria della chiusura è sostituita dalla inibizione all'intestatario dell'autorizzazione all'esercizio di detta attività per un anno».

5.15 LORUSSO, MASIERO

Al comma 1, dopo le parole: «Alla terza» *aggiungere le seguenti:* «e alla quarta».

5.1 PONTONE, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «verrà disposta» *con le seguenti:* «è disposta».

5.2 PONTONE, TURINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, da: «Sempre con» *fino a:* «violazioni successive.» *con le seguenti:* «In caso di violazioni successive è disposta la revoca della licenza, con provvedimento immediato.».

5.3 PONTONE, TURINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La successiva violazione viene punita con la revoca della concessione».

5.14 PUGLIESE

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 è comminata la sanzione pecuniaria di lire 10 milioni alla prima inosservanza, alla seconda è disposta la chiusura dell'esercizio per 30 giorni ed alla terza è automaticamente revocata la concessione».

5.13 PUGLIESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 sono inflitte le sanzioni pecuniarie di lire 2 milioni, 4 milioni e 6 milioni rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una sanzione pecuniaria di lire 10 milioni».

5.11 CARPI

Al comma 2, sostituire la parole: «1 milione, 2 milioni, 3 milioni» *con le seguenti:* «3 milioni, 5 milioni, 10 milioni».

5.9 BACCARINI, LADU

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» *con le seguenti:* «3 milioni».

5.4 PONTONE, TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «3 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni».

5.5 PONTONE, TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «con 3 milioni» *con le seguenti:* «con 10 milioni».

5.10 BACCARINI, LADU

Al comma 2, sostituire le parole: «Sempre con 3 milioni» *con le seguenti:* «Con 10 milioni».

5.6 PONTONE, TURINI

Al comma 2, sostituire l'ltilmo periodo da «Sempre» *sino a* «violazioni successive» *con le seguenti*: «Le violazioni successive sono punite con la sanzione pecuniaria di lire 10 milioni».

5.7 PONTONE, TURINI

Al comma 3, sostituire le parole «1 milione» *con le seguenti:* «5 milioni».

5.8 PONTONE, TURINI

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.15, 5.14 e 5.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.11.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.15, 5.14 e 5.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.15, presentato dai senatori Lorusso e Masiero.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Pugliese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Pugliese.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.

Con questo emendamento si prevedono sanzioni pecunarie in aumento per ogni eventuale violazione. Ritengo che le sanzioni draconiane non siano mai servite a nulla ma lo stesso può dirsi per quelle blande e irrisorie che non spaventano nessuno. Mi auguro che l'emendamento da me presentato possa essere approvato dalla Commissione poichè potrebbe costituire un opportuno deterrente per chi non vuole osservare le disposizioni previste.

BACCARINI. Alla luce delle considerazioni del Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento 5.11 e ritirare gli emendamenti 5.9 e 5.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, da me presentato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.9, 5.4, 5.5, 5.10, 5.6, 5.7 e 5.8 sono stati ritirati dai proponenti.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti hanno la facoltà di impedire l'accesso a persone che ritengono possano essere, per qualsiasi motivo, fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività.

2. L'autorità di pubblica sicurezza deve collaborare, ove richiesto, all'allontanamento di tali persone dai luoghi di trattenimento danzante e deve provvedere ad accompagnare al domicilio coloro che sono in evidente stato di incapacità di porsi alla guida di veicoli».

5.0.1 LORUSSO, MASIERO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande nel corso dei trattenimenti danzanti è soggetta alle di-

sposizioni dei commi 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può essere rilasciata esclusivamente a chi è iscritto al registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Il permesso di esecuzione musicale può essere rilasciato solo per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

5.0.2 LORUSSO, MASIERO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il pretore, con propria ordinanza, può inibire l'accesso a luoghi di trattenimento danzante a persone dedite all'uso di stupefacenti, condannate per reati commessi in stato di ubriachezza, per rissa, per delitti contro la persona e per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume».

5.0.3 LORUSSO, MASIERO

MASIERO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

1. Le regioni adeguano le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «tre mesi» *con le altre:* «due mesi».

6.1 PONTONE, TURINI

Ricordo che l'emendamento 6.1 è stato ritirato dai proponenti.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno che, in sede di coordinamento finale, siano apportate talune modificazioni formali al testo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'interno è tenuto a intensificare la vigilanza sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali sopraddetti nonchè a garantire che, almeno una volta al mese, venga effettuato un controllo significativo sul tasso alcolico dei frequentatori all'uscita dei locali.

2. Il Ministero dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione sono tenuti ad organizzare di concerto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti finalizzati per l'aggregazione giovanile e per l'uso responsabile del tempo libero.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.5 CARPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Ministero dell'interno è tenuto a intensificare la vigilanza sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali sopra detti nonchè a garantire che, almeno una volta al mese, venga effettuato un controllo significativo sul tasso alcolico di coloro che guidano nelle ore notturne.

2. Il Ministero dell'interno, della Sanità e della Pubblica istruzione sono tenuti ad organizzare di concerto ed in collaborazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei consumatori, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti finalizzati per l'aggregazione giovanile e per l'uso responsabile del tempo libero».

7.7 LORUSSO, MASIERO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro dell'interno è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio decreto, un provvedimento specifico finalizzato alla prevenzione e ad un più efficace controllo sulle strade e sui locali interessati al fenomeno».

7.6 PUGLIESE

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno una volta al mese» *con le altre:* «quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta al mese».

7.2 PONTONE, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno una volta al mese» *con le seguenti:* «almeno una volta ogni due settimane in modo assolutamente casuale».

7.3 WILDE, LOMBARDI CERRI

Sopprimere il comma 2.

7.1 GEI, CAPONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La polizia stradale è tenuta a compiere con frequenza bisettimanale controlli mirati sulle strade e a dotarsi di adeguati mezzi al fine di garantire prevenzione e sicurezza, con particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei locali di cui alla presente legge».

7.4 LARIZZA, BONAVITA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO

Ho presentato l'emendamento 7.5 tendente a sopprimere l'articolo 7. Ricordo che questo articolo è composto da due commi, il primo dei quali dà alcune prescrizioni al Ministero dell'interno per la vigilanza sulle strade; con il secondo si indicano alcune prescrizioni per i Ministeri dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione affinchè organizzino «progetti finalizzati per l'aggregazione giovanile e per l'uso responsabile del tempo libero». Ma questi Ministeri già stanno facendo alcuni progetti in tal senso e ritengo opportuno non prevedere una prescrizione, anche per elevare il significato di quei progetti che non è certo solo prescrittivo. Al tempo stesso, ritengo opportuno accogliere alcuni indirizzi espressi dall'articolo 7 in un opportuno ordine del giorno che la Commissione potrebbe presentare.

TURINI. Sono d'accordo con quanto espresso dal Presidente.

BACCARINI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente di sopprimere l'articolo 7 e di salvare alcuni concetti in esso espressi in un apposito ordine del giorno. Prescrivere alla polizia stradale con una legge di fare il proprio dovere è pleonastico, anche in considerazione del fatto che la stessa polizia stradale ha un rilevante *deficit* di organico e probabilmente non potrebbe adempiere a questa prescrizione.

BALDELLI. Signor Presidente, anche io sono dell'avviso che sia opportuno presentare un ordine del giorno. Infatti, in una legge di questo tipo i controlli sono fondamentali ma non possiamo prescrivere quello che deve fare la polizia stradale.

Concordo con l'idea di approvare un ordine del giorno forte in grado di impegnare il Governo, trovando comunque il modo di inserire una forma di coordinamento degli orari perchè è indispensabile che i ragazzi, usciti dalla discoteca, non vadano ad ubriacarsi da un'altra parte.

TURINI. Quanto ha detto la senatrice Baldelli ha sicuramente rilievo, ma vi sono alcune attività, come i piano-bar, estremamente diverse da quelle delle discoteche. Se a tali attività commerciali si impone perfino il divieto di bere, si giunge a conclusioni estremamente negative per i consumatori.

LOMBARDI CERRI. In un paese civile come la Germania, con forze di polizia più ridotte, questi controlli vengono regolarmente effettuati. Chiedo ai colleghi come mai vi è in Italia questa reticenza ad insistere con controlli sul tasso alcolico degli automobilisti. È un motivo di più per fissare questo principio in una legge. Bisogna che l'Italia faccia almeno lo sforzo di diventare un paese civile.

BACCARINI. Si tratta di controlli già previsti dal codice della strada.

LOMBARDI CERRI. Sì, ma non li fanno.

BACCARINI. Allora non li faranno neanche se li prevediamo in questo disegno di legge.

LOMBARDI CERRI. *Repetita juvant.*

PRESIDENTE. Non credo si possa obbligare con una nuova legge la polizia a fare ciò a cui già è tenuta.

PAPPALARDO. L'articolo 7 di fatto reitera una norma già vigente; che la polizia stradale debba vigilare anche per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, mi pare cosa del tutto scontata. Possiamo prevederlo in dieci leggi, ma se la sorveglianza non viene effettuata non è certo per un difetto legislativo; evidentemente i problemi sono altrove. Il comma 2 dell'articolo, inoltre, ha il sapore di un auspicio, non certo di un vincolo posto al Governo. Anche in caso di trasformazione in ordine del giorno, non voterò a favore di una formulazione così generica. Se riteniamo che certi fenomeni giovanili siano dovuti a cause così semplici, come la mancanza di aggregazione o il difetto nell'uso responsabile del tempo libero, continueremo a dimostrare di non avere cognizione del fenomeno. Sono d'accordo, in linea di principio, alla trasformazione in ordine del giorno di questo articolo di cui in ogni caso voteremo la soppressione; però che sia un ordine del giorno non banale, altrimenti facciamo la figura dei bacchettoni di fronte ad una opinione pubblica, soprattutto giovanile, che sa bene di vivere una condizione diversa da quella che noi rappresentiamo.

GARATTI. Anch'io sono favorevole, per motivi tecnici, alla trasformazione dell'articolo in un ordine del giorno.

CANGELOSI. Anch'io sono favorevole ad un ordine del giorno serio.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'Industria, il commercio e l'artigianato.* Anzitutto sottolineo e confermo che la posizione del Governo in ordine a questo provvedimento è di rigore. Anche in questa sede ritengo di avere mantenuto una linea del tutto coerente con gli intendimenti del Governo. Parlando con il collega Sottosegretario per l'interno abbiamo concordato sul fatto che l'unica norma che si potrebbe inserire dovrebbe riguardare un'accentuazione dell'aspetto della prevenzione legata ai divieti imposti dal provvedimento al nostro esame. Questa è la novità giuridica che potremmo inserire nel provvedimento; un'innovazione potrebbe essere quella di stabilire chi fa i controlli sui limiti orari fissati alla vendita degli alcolici. Le altre disposizioni contenute negli emendamenti e nel disegno di legge ripercorrono obblighi già previsti per le forze dell'ordine. O si riformulano queste previsioni attribuendo alla polizia l'obbligo di operare i controlli all'interno dei locali in ordine ai divieti previsti da questo provvedimento, oppure non ha senso fare riferimento a controlli sulle strade che già avvengono.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Pappalardo e Turini, alla luce del dibattito svolto, hanno fatto pervenire alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del testo unificato dei disegni di legge nn. 398 e 872,

impegna il Governo

a promuovere una intensificazione della vigilanza sulle strade nei giorni di maggiore afflusso alle discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento notturno, finalizzata ad esercitare adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori e sul rispetto dei limiti di velocità, soprattutto dopo la chiusura dei locali;

a sensibilizzare, inoltre, i gestori dei locali affinchè diano la massima diffusione alle campagne informative di prevenzione dall'AIDS.

(0/398-872/1/10) PAPPALARDO, TURINI

Passiamo alla votazione.

LOMBARDI CERRI. Annuncio il voto contrario della Lega Nord.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/398-872/1/10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Carpi, soppressivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

«Art. 7-*bis*.

1.La licenza comunale della somministrazione di bevande alcoliche deve uniformarsi alle norme di cui alla presente legge, prevedendo altresì regole identiche per tutti i locali di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, della presente legge».

7.0.1 LARIZZA, BONAVITA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO

LARIZZA. Signor Presidente, l'emendamento risponde all'esigenza di avere una normativa che valga anche per quando si concedono le licenze, per evitare contraddizioni normative.

PRESIDENTE. Occorrerebbe verificare se, qualora non venisse approvata la normativa di cui all'emendamento in esame, ogni comune possa fare ciò che vuole o se invece la legge sarebbe comunque cogente. Personalmente sono contrario ad inserire in provvedimenti legislativi previsioni già contenute in altre leggi.

BACCARINI. Gli esercizi pubblici sono ricompresi in questa normativa in quanto occasionalmente svolgono attività di trattamento che ricadono sotto la fattispecie indicata. Rilevo comunque la necessità di svolgere un'opera di riformulazione al livello di *drafting*; in precedenza, infatti, abbiamo approvato un emendamento con cui si prevedono due ore di decantazione in riferimento alla vendita di alcolici e già il relatore ha fatto notare che ciò comporterebbe un orario limite, quello dell'una di notte, che per i circoli e gli esercizi pubblici potrebbe essere eccessivamente limitativo. Questa formulazione è restrittiva ma è innegabile che nelle discoteche le bevande alcoliche, unite ad un sovraccarico di luci e di rumori, possono creare seri problemi.

Dobbiamo tentare di salvare il contenuto dell'emendamento 7.0.1 per non creare discrepanze fra l'interno delle discoteche e i locali all'esterno dove potrebbe essere possibile consumare bevande alcoliche e quant'altro oltre gli orari fissati per le discoteche. Ricordo che gli spostamenti dei giovani sono fonte di gravi incidenti, spesso mortali, e noi non vogliamo che si determini la possibilità di un simile rischio.

LARIZZA. Comprendo la sua osservazione ma i giovani, alle tre del mattino, uscendo dalla discoteca, non corrono subito a dormire ma

vanno in giro con le macchine e vanno a bere le bevande alcoliche in altri locali. Dobbiamo fare molta attenzione a non far naufragare gli obiettivi della legge.

TURINI. La legge che stiamo discutendo suscita perplessità in tutti noi, così come suscita perplessità l'attuale situazione. Cerchiamo di educare meglio i ragazzi e di dare fiducia alle giovani generazioni: sembra che stiamo discutendo di una gioventù in prospettiva ed in generale ubriacona, ma non è così.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, in ordine a questo emendamento sottolineo soprattutto l'esigenza di ripensare agli orari dei divieti di vendita degli alcolici nelle discoteche. A mio parere è prevalente l'esigenza di uniformare gli orari dei locali in cui possono essere somministrati gli alcolici e i superalcolici. Peraltro il limite di due ore di proibizione mi sembra eccessivo. Se si tornasse al testo originario si contempererebbero meglio le due esigenze: gli esercizi potrebbero somministrare alcolici e superalcolici fino alle due d'inverno e fino alle tre d'estate. L'uniformità porterebbe a non avere situazioni diversificate di concorrenza e ad una forma di educazione generale come una legge può dare.

Per tali motivi, esprimo parere contrario.

LARIZZA. L'emendamento 7.0.1 ha una logica che lo lega agli emendamenti precedenti. È evidente che se questi ultimi non sono stati approvati nell'entità inizialmente prevista, ora ciò si riverbera sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1 presentato dal senatore Larizza e da altri senatori.

Non è approvato.

Art. 8.

1. La presente legge entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PUGLIESE. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto contrario sul disegno di legge al nostro esame. Il testo che ci stiamo accingendo ad approvare non risolve i problemi di quanti frequentano le discoteche nè quelli di ordine pubblico, e mi riferisco in particolare alla sicurezza della circolazione stradale.

Siamo partiti con l'intento di regolamentare l'attività dei locali di intrattenimento notturno, delle discoteche e delle sale da ballo ma, invece

di spingere i cittadini all'uso responsabile del loro tempo libero e di dare risposte positive ai problemi dei giovani, con questo disegno di legge andiamo in direzione del proibizionismo e della repressione.

Mi auguro che la Camera dei deputati possa migliorare il testo del disegno di legge per evitare le cosiddette stragi del sabato sera ed anche per risolvere i gravi problemi legati alla sicurezza stradale.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord non approverà questo disegno di legge a causa della soppressione dell'articolo 7 ed anche perchè non riconosce al provvedimento caratteri di estrema urgenza. Non bastano le regole, bisogna disporre controlli adeguati affinchè queste possano funzionare, altrimenti tutto rimane a livello di dichiarazione di intenti, valida agli effetti elettorali ma non a quelli pratici.

Nel momento in cui siamo stati eletti in Parlamento, avevamo la speranza di contribuire alla soluzione dei problemi dei cittadini. Se manca tale prospettiva, siamo disposti a tornare a casa poichè il nostro intento non è quello di farci rieleggere. Per tali motivi, esprimiamo parere contrario su questo disegno di legge che non vale la carta su cui è scritto se non si prevedono controlli all'esterno delle discoteche. So bene che le forze di polizia non hanno un organico sufficiente ma, nel momento in cui abbiamo aumentato le restrizioni, chi controllerà all'interno dei locali se non può farlo neanche all'esterno? Il rigore sia interno sia esterno è giusto ma occorre intensificare l'azione di prevenzione e di repressione mediante adeguati controlli, così come accade in altri paesi civili dove le forze di polizia hanno dimensioni inferiori alle nostre ma funzionano.

Pur avendo collaborato in maniera costruttiva alla elaborazione di questo disegno di legge, il Gruppo Lega Nord non può approvarlo nella sua stesura modificata.

BALDELLI. Signor Presidente, nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sul testo di questo disegno di legge avevamo alcune precise motivazioni, non certo quella di restaurare il proibizionismo nè quella di instaurare uno stato pressante di polizia al fine di impedire qualunque tipo di divertimento notturno.

Abbiamo preso atto del mutamento di costume delle persone che abitano nel nostro paese, nell'intendimento di sottrarre i giovani ad un bombardamento congiunto di sostanze alcoliche e chimiche, di luci e di rumori che possono limitare la capacità di essere presenti a se stessi e che possono creare problemi sotto il profilo dell'integrità psicofisica. All'interno della discoteca vi è una concentrazione eccessiva di tutto ciò, senza tenere conto di quello che nelle discoteche stesse circola a livello di pasticche, acidi e quant'altro. È evidente che non possiamo nè stravolgere le abitudini degli italiani, nè porre i gestori dei locali di mescita e di altri esercizi pubblici nella condizione di non poter utilizzare la licenza che è stata loro concessa.

Ho sollevato in maniera informale alcune eccezioni e mi è dispiaciuto che non siano state raccolte dal relatore. Penso ad esempio agli intrattenimenti musicali intorno alle ore 13, a chi suona il mandolino in un ristorante. Certo, nessuno glielo proibirà, ma se ci si dovesse atte-

nere alla legge vi sarebbe questo tipo di problema. In ogni caso il provvedimento in esame rappresenta una prima presa di posizione rispetto ad un problema grave e pertanto il mio Gruppo voterà a favore.

TURINI. Certamente quella al nostro esame non è la migliore legge possibile, ma sappiamo da quanto tempo la stragrande maggioranza dei cittadini, soprattutto le famiglie, ci chiedevano di intervenire. Aver messo un punto fermo in questa materia mi sembra comunque un dovere che dovevamo rispettare. Certamente vi è tempo per migliorare il provvedimento. Ritengo che si sia dovuto mediare tra le opposte posizioni. Ad esempio, alcune previsioni rispetto a chi dovrà dare disposizioni per l'ordine pubblico alle forze di polizia dovranno essere cambiate. Penso alle migliaia di addetti all'ordine pubblico che dal sabato sera fino alla domenica sera sono impegnati per le partite di calcio.

Non vi è dubbio comunque, per quanto abbiamo detto in settimane di discussione, che è iniziato un cammino che ci era richiesto – ripeto – dalla gran parte delle famiglie italiane. Riteniamo di non aver sacrificato nè gli intenti con cui ci si chiedeva di intervenire nè i servizi che ruotano intorno al mondo delle discoteche. È giusto avere iniziato questo cammino che potrà essere migliorato. Pertanto, malgrado alcune accentuazioni negative a cui ho fatto cenno, il nostro sarà un voto favorevole.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, effettivamente il provvedimento che ci accingiamo a varare è opportuno ma poteva essere migliore. Vi sono aspetti molto positivi che corrispondono agli scopi che ci eravamo prefissi: uniformità degli orari sul territorio nazionale, limitazione all'uso dell'alcol, disciplina dei rumori e delle luci. Vi sono però delle carenze che non siamo riusciti a colmare. Una nasce paradossalmente da una buona intenzione, da un limite severo introdotto sugli alcolici. Il limite stabilito di due ore ci impedisce di adeguare la normativa dei locali diversi e ciò appare illogico sotto l'aspetto della concorrenza e pericoloso per i consumatori ed i cittadini.

Un altro obiettivo che non è stato raggiunto è quello che era contenuto nel testo dell'articolo 7 che è stato soppresso. A me sembrava importante che venissero date ai Ministeri competenti indicazioni anche sui controlli, per progetti mirati che sicuramente non avrebbero risolto il problema dell'educazione o dell'inserimento dei giovani o dell'aggregazione sociale, ma che avrebbero comunque contribuito a far fare un passo in avanti in una direzione anche positiva e non solo di divieti alla normativa che stiamo trattando.

Nonostante queste carenze, dati gli aspetti positivi a cui ho accennato all'inizio di questo mio intervento, dichiaro il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BACCARINI. Signor Presidente, ho vissuto questa vicenda alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. In quell'occasione il disegno di legge era molto più complesso ma, come tutte le cose complesse, si arenò, anche perchè voleva spaziare su troppe materie. In questo caso ci siamo posti dei limiti. Anzitutto la considerazione che i costumi non si cambiano attraverso le leggi, anche se si possono regolamentare e in

qualche modo indirizzare. Analogamente, non si risolvono con le leggi i problemi etici e morali. Sono convinto che, chiudendo le discoteche, non si risolverebbe il problema delle stragi del sabato sera. Tuttavia penso che al legislatore incomba la necessità e l'obbligo di dare un minimo di regolamentazione a questo settore.

Il fatto a tutti evidente è la necessità di impedire una situazione obiettivamente esagerata e grave. Mi riferisco alle discoteche che aprono alle tre e chiudono alle otto del mattino, lasciando il terzo turno a quelle che aprono alle otto e vanno avanti fino a mezzogiorno. Ritengo che questo obiettivo la legge in votazione lo raggiunga. Dal punto di vista dell'ordine pubblico resta un problema di organizzazione. Non so se disponiamo di forze di polizia più o meno numerose rispetto ad altri paesi; basta pensare a quello che accade nelle grandi città dell'Ovest europeo e che non accade a Roma o a Milano per comprendere che si tratta di un problema di organizzazione delle forze dell'ordine, di applicazione delle leggi. Ritengo che l'ordine del giorno che abbiamo approvato al riguardo sia lo strumento idoneo per ottenere le risposte che si attendono.

Mi dispiace che il relatore sia poco convinto di questa legge di cui invece io sono convintissimo perchè corrisponde a quello che era il problema fondamentale. Resta soltanto l'aspetto, che ha sottolineato il collega Stefani in altra sede, di un'uniformità di orari tra le discoteche ed altri esercizi. Abbiamo a lungo discusso questo problema e condivido l'esigenza di coprire questi spazi nelle città. O lo farà il Parlamento, magari con un ordine del giorno, oppure interverranno i comuni e le regioni.

Nel dichiarare il mio voto favorevole, invito la Lega Nord a rivedere il suo atteggiamento.

GARATTI. Anch'io invito la Lega Nord a modificare l'atteggiamento annunciato. Ritengo che abbiamo centrato l'obiettivo sotto il profilo della regolamentazione degli orari. Inoltre vi è un'indicazione coraggiosa in tema di bevande alcoliche e superalcoliche; ritengo che proprio questo fosse l'aspetto più grave, una delle principali cause degli incidenti del sabato sera.

Questo disegno di legge rappresenta una occasione importante e da non perdere; pertanto, mi appello al senso di responsabilità dei rappresentanti del Gruppo Lega Nord affinchè possano modificare il loro atteggiamento contrario. Li invito a votare a favore del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che il testo potrà essere eventualmente migliorato in una fase successiva.

CANGELOSI. Annuncio il voto favorevole sul testo di questo disegno di legge che considero un positivo punto di partenza per future valutazioni ed eventuali approfondimenti del fenomeno di cui ci stiamo occupando.

Il disegno di legge potrà in futuro essere migliorato e in tal senso mi associo all'invito rivolto dal senatore Garatti ai colleghi della Lega Nord affinchè modifichino il loro atteggiamento contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 398 e 872, con le modifiche accolte, che assumerà il seguente titolo: «Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE